

FAQ – Concessione aiuti individuali

1. DOMANDA: Ho aggiunto un'impresa beneficiaria nella relativa sezione del gestionale e risulta "non aderente". Cosa posso fare?

RISPOSTA: È possibile verificare l'avvenuta adesione e il periodo di competenza tramite il cassetto previdenziale dell'azienda. Il mancato riscontro in piattaforma può dipendere dalle tempistiche di notifica al Fondo delle nuove adesioni, da parte dell'INPS.

Ancorché, per tale azienda, sia possibile procedere con l'invio della richiesta degli aiuti individuali al Fondo e successivamente usufruire della formazione si richiama l'attenzione sulla necessità che, ai fini del riconoscimento del finanziamento, l'azienda, a rendiconto, risulti aderente prima dell'avvio delle attività formative o, come nel caso dell'Avviso n. 2/2022, prima o contestualmente alla data di candidatura del Piano Formativo.

Si ricorda, invece, che per i Piani Formativi candidati a valere sull'Avviso n. 1/2022 l'impresa dovrà risultare già aderente e già riscontrata dal Fondo, come tale, in sede di presentazione del Piano formativo.

Si raccomanda, pertanto, di attenersi alle regole dettate dai singoli Avvisi emanati dal Fondo rimanendo di esclusiva responsabilità del Soggetto Gestore il coinvolgimento dell'impresa nelle attività formative prima dell'avvenuto riscontro dell'adesione da parte del Fondo.

2. DOMANDA: In quali casi l'impresa deve optare per il Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis per il settore del trasporto merci su strada per conto terzi?

RISPOSTA: Il Regolamento (UE) n. 1407/2013, per il settore del trasporto merci su strada per conto terzi, prevede un massimale di euro 100.000,00 nell'arco dei tre esercizi finanziari di interesse e si applica a quelle imprese che, con riferimento alla classificazione delle attività economiche Ateco 2007, esercitano l'attività prevalente identificata dal codice 49.41.00 (sezione H, divisione 49, gruppo 41).

3. DOMANDA: In quali casi l'impresa deve optare per il Regolamento (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti de minimis per il settore agricolo?

RISPOSTA: Il Regolamento (UE) n. 1408/2013 per il settore agricolo prevede un massimale di euro 25.000,00 nell'arco dei tre esercizi finanziari di interesse e si applica a quelle imprese che, con riferimento alla classificazione delle attività economiche Ateco 2007, esercitano l'attività prevalente identificata dai codici 01.1, 01.2, 01.3, 01.4 e 01.5 (sezione A, divisione 01 gruppi 1, 2, 3, 4 e 5 e relative classi).

4. DOMANDA: Se l'impresa ha aderito al Fondo in qualità di agricola deve optare, necessariamente, per il Regolamento (UE) n. 1408/2013?

RISPOSTA: L'impresa dovrà optare per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013 solo se l'attività esercitata rientra in quelle identificate dai codici Ateco 2007 di cui alla precedente FAQ n. 3. In caso contrario, l'impresa potrà optare per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

5. DOMANDA: In quali casi va applicato il Regolamento n. 717/2014 sugli aiuti de minimis per il settore della pesca e dell'acquacoltura?

RISPOSTA: Il Regolamento (UE) n. 717/2014 sugli aiuti de minimis per il settore della pesca e dell'acquacoltura prevede un massimale di euro 30.000,00 nell'arco dei tre esercizi finanziari di interesse e si applica a quelle imprese che, con riferimento alla classificazione delle attività economiche Ateco 2007, esercitano l'attività prevalente identificata dai codici 03.10.00 e 03.20.00 (sono incluse le relative "sotto famiglie", per es. 03.12.00).

6. DOMANDA: Ai fini della richiesta di inserimento delle imprese beneficiarie è necessario caricare in piattaforma sia la visura camerale sia il Format 5 “Dichiarazione dati impresa”?

RISPOSTA: No, i due documenti sono tra loro alternativi. Il Format 5 deve essere prodotto solo per le imprese che non sono tenute all’iscrizione presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. – e non sono iscritti al Repertorio Economico Amministrativo R.E.A. - e per le quali la visura camerale non è pertanto estraibile.

7. DOMANDA: In luogo della visura camerale è possibile presentare la visura di evasione?

RISPOSTA: No, deve essere caricata la visura camerale ordinaria, rilasciata da non oltre 6 mesi.

8. DOMANDA: Ai fini della richiesta di inserimento delle imprese beneficiarie è necessario caricare in piattaforma sia la visura partecipazioni sia il Format 12 “Dichiarazione impresa unica Avvisi”?

RISPOSTA: No, i due documenti sono tra loro alternativi. Il Format 12 - “Dichiarazione Impresa Unica” (DIU) è previsto solo per le imprese che non hanno partecipazioni o che, stante la loro natura giuridica, non possano estrarre la visura partecipazioni. La DIU è, altresì, accettata nei casi in cui l’impresa beneficiaria abbia delle partecipazioni ma le stesse non rientrino nel perimetro dell’impresa unica (per es. iscrizione a un consorzio oppure perché la quota di possesso è uguale o minore al 50%).

9. DOMANDA: Come è possibile verificare quali aziende rientrano nel perimetro dell’impresa unica e se sono da considerarsi “controllanti” o “controllate” dell’impresa beneficiaria?

RISPOSTA: Nella visura camerale ordinaria, nella sezione denominata “Soci e Titolari di diritti su azioni e quote”, è possibile verificare se vi sia un’impresa che detiene quote di possesso maggiori del 50%; tale impresa si configura quale “controllante diretta” dell’impresa beneficiaria.

Inoltre, nella prima pagina della visura camerale, nel riquadro denominato “l’impresa in cifre”, l’ultima voce si riferisce alle partecipazioni; se è presente il simbolo “-”, significa che l’impresa non ha partecipazioni, se è presente “sì”, significa che l’impresa ha delle partecipazioni. In tale ultimo caso, per stabilire quali partecipazioni rientrano nel perimetro dell’impresa unica sarà necessario controllare la visura partecipazioni in base alla quale dovranno essere considerate imprese “controllate dirette” quelle la cui quota di proprietà detenuta dall’impresa beneficiaria sia maggiore del 50%.

10. DOMANDA: Le partecipazioni di/in imprese estere rientrano nel perimetro dell’impresa unica?

RISPOSTA: No, a meno che le stesse non abbiano sedi secondarie/operative in Italia con quote di partecipazione maggiori del 50%.

11. DOMANDA: I collegamenti tramite persone fisiche rientrano nel perimetro dell’impresa unica?

RISPOSTA: No, a meno che non costituiscano Ditta Individuale con quote di partecipazione maggiori del 50%.

12. DOMANDA: I collegamenti tramite Organismi pubblici rientrano nel perimetro dell’impresa unica?

RISPOSTA: No.

13. DOMANDA: E’ possibile verificare sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato le informazioni relative ai collegamenti/partecipazioni dell’impresa beneficiaria?

RISPOSTA: No, tale sezione del RNA è accessibile solo agli utenti accreditati come Soggetti Concedenti. Per controllare le informazioni presenti sul Registro, relative al perimetro dell’impresa unica, è possibile

scrivere a rna_assistenza@formazienda.com indicando il Codice Fiscale dell'impresa della quale si desiderano le informazioni.

14. DOMANDA: E' possibile verificare sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato le informazioni relative agli aiuti individuali già concessi all'impresa beneficiaria?

RISPOSTA: Sì, consultando la sezione TRASPARENZA "Gli Aiuti individuali" del RNA (https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home). Nel "Form ricerca aiuto" è sufficiente inserire il Codice Fiscale dell'impresa beneficiaria (colonna di destra, seconda riga) e scegliere dal menu a tendina il tipo di procedura di interesse (per es. De Minimis) e, cliccando sul pulsante "effettua ricerca" in alto a destra, sarà possibile visionare i risultati relativi alla procedura selezionata. Per avere contezza dei contributi ricevuti dalle imprese rientranti nel perimetro dell'impresa unica è possibile scrivere a rna_assistenza@formazienda.com e richiedere l'estrapolazione della visura de minimis cumulativa fornendo il Codice Fiscale e la fine dell'esercizio finanziario dell'impresa beneficiaria o allegando la visura camerale della stessa.

15. DOMANDA: Qual è la corretta procedura da seguire per generare l'Allegato D?

RISPOSTA: L'Allegato D può essere generato a seguito del caricamento, in FormUp, di tutta la documentazione obbligatoria prevista dalla manualistica di riferimento e dopo aver compilato tutte le sezioni direttamente in piattaforma. In caso di errori riscontrati dopo la stampa dell'Allegato D sarà necessario correggere le informazioni sul gestionale e generare nuovamente il documento corretto. Non saranno considerati ammissibili Allegati D che riportino correzioni manuali.

16. DOMANDA: Gli allegati D e N, il Format 5 e il Format 12 possono essere firmati digitalmente?

RISPOSTA: Sì, possono essere firmati digitalmente purché in un formato che permetta di verificare la firma scaricando il relativo certificato (es. con estensione .7pm).

17. DOMANDA: Gli Allegati D sottoscritti dal legale rappresentante dell'azienda beneficiaria hanno una scadenza?

RISPOSTA: Sì, il Fondo accetta Allegati D sottoscritti, indicativamente, non oltre le quattro settimane precedenti la data di invio della richiesta di inserimento dell'impresa.

18. DOMANDA: In caso di corso interaziendale, come si procede al calcolo dell'importo dell'aiuto per ciascuna impresa beneficiaria coinvolta?

RISPOSTA: Innanzitutto è necessario determinare il costo complessivo del corso (ore*costo orario) e successivamente suddividerlo tra le diverse imprese beneficiarie in base al numero dei partecipanti riconducibili a ciascuna di esse. Ad esempio: corso di 4 ore, costo orario € 250,00, costo complessivo del corso € 1.000,00 (4*€ 250); partecipanti impresa A = 5, partecipanti impresa B = 3, partecipanti impresa C = 2, per un totale di partecipanti uguale a 10. A questo punto, è necessario dividere il costo complessivo del corso per il numero di partecipanti ovvero $€ 1.000,00/10 = € 100,00$ e poi moltiplicare il risultato ottenuto (€ 100,00) per il numero di partecipanti di ciascuna impresa. Quindi, l'importo dell'aiuto per l'impresa A sarà $5*€ 100,00 = € 500,00$, per l'impresa B sarà $3*€ 100,00 = € 300,00$ e per l'impresa C sarà $2*€ 100,00 = € 200,00$.

19. DOMANDA: Nel caso sia stato richiesto un aiuto individuale di importo maggiore rispetto alle attività formative di cui l'impresa ha beneficiato, cosa posso fare?

RISPOSTA: In sede di rendicontazione il Fondo provvederà a registrare la variazione dell'aiuto individuale modificando l'importo in base a quanto effettivamente riconosciuto.

20. DOMANDA: Nel caso in cui l'aiuto individuale richiesto sia di importo minore rispetto all'effettivo beneficio formativo per l'impresa beneficiaria, cosa posso fare?

RISPOSTA: È necessario inviare una nuova richiesta al Fondo (nuovo Allegato D e nuovo Allegato N) di importo pari alla differenza da registrare sul RNA. In caso di Avvisi che prevedano il finanziamento di Progetti Quadro, tale nuova richiesta, può essere effettuata esclusivamente in fase di gestione del Progetto.

21. DOMANDA: A seguito della concessione di aiuti individuali l'impresa mi ha comunicato che non potrà più partecipare alle attività formative. Gli aiuti già concessi possono essere cancellati?

RISPOSTA: In caso di Progetti Quadro, gli aiuti individuali possono essere cancellati solo se non sono stati utilizzati mentre in caso di parziale utilizzo sarà necessario attendere la rendicontazione per procedere con la variazione dell'importo sul RNA. Per richiedere la cancellazione il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria dovrà predisporre, su carta intestata dell'azienda, la richiesta di cancellazione, specificando l'avviso di riferimento, l'ID del Progetto Quadro, la data, l'importo e il COR degli aiuti concessi. Tale richiesta, corredata da un documento d'identità in corso di validità, dovrà essere inviata dal Soggetto Gestore al Fondo all'indirizzo pec dell'avviso di riferimento. Successivamente, il Fondo verificherà che gli importi da annullare non siano stati effettivamente utilizzati e procederà alla cancellazione degli stessi sul RNA inviandone comunicazione, a mezzo pec, al Soggetto Gestore.

In caso di Piani Formativi gestiti a valere sull'Avviso n. 2/2022, gli aiuti individuali, ove non utilizzati, possono essere cancellati solo in fase di rendicontazione o di rinuncia parziale del finanziamento in fase di gestione secondo le disposizioni dettate dall'Avviso.

22. DOMANDA: Cosa è necessario fare nel caso in cui l'impresa beneficiaria per la quale è stato concesso l'aiuto individuale sia interessata da un processo di variazione di denominazione sociale, codice fiscale, matricola/e INPS, fusione per incorporazione, cessione ramo d'azienda ecc?

RISPOSTA: In tal caso, sarà necessario comunicare tempestivamente al Fondo, utilizzando i format relativi a ciascun Avviso di riferimento, l'avvenuta variazione societaria allegando la documentazione probatoria relativa alla variazione. Il Fondo, effettuate le opportune verifiche, provvederà a traslare, tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, l'aiuto individuale concesso o gli aiuti individuali concessi verso la "nuova" impresa.

23. DOMANDA: E' possibile inserire in formazione un'impresa beneficiaria che da visura camerale risulti in stato "inattiva"?

RISPOSTA: No, non sarà possibile inserirla in formazione.

24. DOMANDA: Un'impresa in difficoltà, così come definita dal Regolamento (UE) n. 651/2014, può beneficiare di aiuti alla formazione?

RISPOSTA: Un'impresa in difficoltà così come definita dal Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, paragrafo 18, è esclusa dal beneficio degli aiuti alla formazione ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento medesimo. Pertanto, se alla data di richiesta dell'aiuto individuale l'impresa si trova in una delle circostanze definite dall'articolo 2, numero 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, sulla base di

documenti contabili e amministrativi pertinenti, deve obbligatoriamente optare per il Regolamento c.d. "de minimis". Ove l'impresa si trovi in una delle circostanze sopracitate dopo la concessione dell'aiuto individuale, il Soggetto Gestore deve darne immediata comunicazione al Fondo.

25. DOMANDA: La fine dell'esercizio finanziario di un'impresa è sempre il 31/12?

RISPOSTA: No, lo è nella maggior parte dei casi, ma potrebbe essere differente (es. 31/03, 30/06, 31/08, 30/09). La fine dell'esercizio finanziario è indicata in visura camerale nel capitolo "Informazioni da statuto/atto costitutivo" nella sezione "Sistema di amministrazione e controllo". Quando l'informazione non è specificata in visura, la fine dell'esercizio finanziario è sicuramente il 31/12. Si ricorda che la corretta imputazione della fine dell'esercizio finanziario è fondamentale ai fini del corretto computo del cumulo degli aiuti de minimis da tenere in considerazione nel periodo di interesse.

Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi finanziari non coincidenti, l'esercizio finanziario di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

26. DOMANDA: In caso di capitale d'impresa detenuto da una fiduciaria, quest'ultima va ricompresa nel perimetro di impresa unica dell'impresa beneficiaria?

RISPOSTA: In caso di intestazione fiduciaria il rapporto di collegamento si valuta rispetto all'impresa fiduciante e non alla fiduciaria. Pertanto, non rientrano nel perimetro di impresa unica della beneficiaria dell'aiuto la fiduciaria stessa e le imprese che sono riconducibili esclusivamente alla fiduciaria e non anche alla fiduciante.

A partire dal 3 luglio 2018 il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato non include più nel perimetro di impresa unica della beneficiaria le imprese ad essa legate da rapporti di intestazione fiduciaria. Ciò consente la corretta esclusione delle imprese fiduciarie dal perimetro di impresa unica, a patto che le stesse siano contraddistinte presso il Registro delle Imprese dal tipo di diritto "Intestazione fiduciaria". Per contro, continuano ad essere incluse nel perimetro di impresa unica le imprese le cui partecipazioni sono contraddistinte nel Registro delle imprese dal tipo di diritto "Proprietà", anche qualora detto diritto sia attribuito a società fiduciarie.

Tenuto conto, peraltro, che l'eventualità di partecipazioni detenute da società fiduciarie in proprio, anziché nell'esercizio della propria attività istituzionale, dovrebbe in concreto verificarsi assai di rado alla luce dei limiti previsti dalla normativa di riferimento, compete alle imprese interessate provvedere alla corretta qualificazione presso il Registro delle Imprese e all'eventuale rettifica, ove necessario, della qualità di socio a titolo di "Intestazione fiduciaria".

In ogni caso, anche al fine di agevolare le attività di verifica da parte del Fondo, si raccomanda di non indicare la fiduciaria nell'Allegato D.

27. DOMANDA: Da chi può essere sottoscritta la documentazione presentata per la richiesta dei contributi in de minimis/esenzione (allegato D/Format 5/Format 12)?

RISPOSTA: La documentazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa il cui ruolo è chiaramente indicato in visura camerale accanto al nominativo.

La documentazione può essere sottoscritta anche da un "procuratore" i cui dati dovranno essere inseriti negli Allegati e in piattaforma sotto la denominazione "delegati". In FormUp dovrà essere caricata la documentazione comprovante i poteri di firma (es. procura, visura camerale, Statuto, delibera del CdA o dell'Assemblea, etc.).

28. DOMANDA: Cosa succede se l'impresa ha un procedimento concorsuale in corso?

RISPOSTA: Se nella visura camerale è presente il capitolo "Procedure concorsuali o altri procedimenti" è necessario verificare che il procedimento in corso preveda la continuità aziendale, diversamente l'impresa non può partecipare alle attività formative.

Appurata la circostanza, oltre alla scelta corretta da effettuare al punto 6 dell'Allegato D, è necessario produrre la documentazione atta a dimostrare la continuità aziendale. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo: decreto di ammissione al concordato preventivo, decreto di omologa, ultima relazione semestrale dell'amministratore, proposta di concordato, provvedimenti del Tribunale ecc.

Si precisa che, per le procedure che prevedono la nomina di un Amministrazione Giudiziaria, la documentazione (Allegato D/Format 12) andrà sottoscritta da quest'ultimo.

La documentazione sopra indicata andrà caricata nell'apposita sezione del gestionale la cui finestra si aprirà solo a seguito della scelta corrispondente al punto 6 dell'Allegato D.

29. DOMANDA: Nel caso in cui il nuovo aiuto individuale da richiedere per un'impresa beneficiaria comporti il superamento del massimale previsto dai Regolamenti (UE) di riferimento, il contributo viene riparametrato o non viene concesso?

RISPOSTA: Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti (triennio di riferimento), non vengano superati i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Pertanto, se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Aggiornamento 20.10.2023

30. DOMANDA: Nel caso in cui un'impresa agricola, identificata con codici Ateco riportati nella faq n. 3, svolga anche altre attività, può optare per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013?

RISPOSTA: Sì, se un'impresa operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, quest'ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile con mezzi adeguati - quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi - che l'attività di produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti *de minimis* concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

La medesima previsione è valevole anche per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il Fondo potrà procedere, anche in sede di rendicontazione, alla verifica circa la corretta opzione del Regolamento prescelto e l'effettiva separazione delle attività o distinzione dei costi.

31. DOMANDA: E' possibile allegare validamente alle dichiarazioni, quale documento di identità del legale rappresentante, il permesso di soggiorno?

RISPOSTA: No, il documento di identità può essere sostituito unicamente da documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 (es. passaporto, patente di guida ecc).